

STATUTO

**LA COCCINELLA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
POTRA' UTILIZZARE
LA DENOMINAZIONE
ABBREVIATA DI
"LA COCCINELLA -
SOC. COOP. SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS VIA ALESSANDRO
VOLTA 45
Numero REA: SS - 78443
Codice fiscale: 01111550909
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
alla raccolta n° 3830

STATUTO	
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
Art.1	
E' costituita con sede nel Comune di OLBIA una Socie-	
tà Cooperativa con la denominazione "LA COCCINELLA - Società	
Cooperativa Sociale" .	
Essa potrà utilizzare la denominazione abbreviata di: "LA	
COCCINELLA - Soc. Coop. Sociale".	
La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di	
legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappre-	
sentanze, sia in Italia che all'estero, nonché trasferire, con	
deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale nel	
l'ambito del Comune sopra indicato.	
La durata della società è di 50 anni a decorrere dalla data di	
iscrizione nel Registro delle Imprese, ma potrà essere proro-	
gata con deliberazione dell'assemblea straordinaria	
Essa aderisce all' A.G.C.I. - ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATI	
VE ITALIANE.	
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
Art.2	
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste	



[Handwritten signature]

nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente
statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenu-
te nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compati-
bili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in ma-
teria di società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano altresì le leggi speciali
in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2520
del codice civile.

Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti
previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o da sue suc-
cessive modificazioni, in tema di numero di soci cooperatori e
di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata,
senza indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente
statuto alla normativa in essere per le società per azioni, in
quanto compatibile.

SCOPO SOCIALE

Art. 3

La società ha lo scopo preminente di perseguire l'intere-
sse generale della comunità alla promozione umana e all'in-
tegrazione sociale dei cittadini.

In questo quadro la società, nel rispetto dei principi e del
metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone
di ottenere, per i soci lavoratori, tramite la gestione in
forma associata e con la prestazione della loro attività la-
vorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni

economiche, sociali, professionali.

A tal fine la Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci si propone:

LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA IN APPALTO, IN CONVENZIONE O IN ALTRE FORME GIU' RIDICAMENTE RICONOSCIUTE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI DI:

1) STRUTTURE SOCIALI QUALI, ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, COMUNITA' ALLOGGIO,

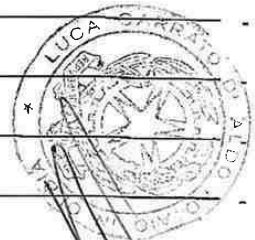
CENTRI DI ACCOGLIENZA, CENTRI DI RECUPERO E COMUNITA' TERAPEUTICHE, LUDOTECHE, CASE DI RIPOSO, CASE DI CURA E RIABILITAZIONE, CENTRI DIURNI E NOTTURNI, CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE, DI VACANZE, CLIMATICI E RICREATIVI;

2) SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE POLIVALENTI COMPRENDENTI L'AIUTO DOMESTI

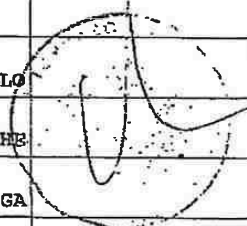
CO, L'ASSISTENZA SOCIALE, EDUCATIVA E SANITARIA A FAVORE DI FAMIGLIE, PERSONE MALATE, PERSONE ANZIANE, PORTATORI DI HANDICAP E GIOVANI CHE VIVONO CONDIZIONI DI DISAGIO ED EMARGINAZIONE;

3) SERVIZI DI ASSISTENZA ED INFORMAZIONE ATTRAVERSO SPORTELLI APPPOSITAMENTE APPRONTATI NONCHE' DI COLLABORAZIONE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI PIANI SOCIO-ASSISTENZIALI, ALLA CONSULENZA E ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI;

4) CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ELEVARE IL LIVELLO PROFESSIONALE DEI SOCI, PARTECIPANDO E ORGANIZZANDO ANCHE CONVEGNI, CONGRESSI, VIAGGI DI ISTRUZIONE E OGNI ALTRA ANALOGA



[Handwritten signature]



ATTIVITÀ.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente, La Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.

La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura commerciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi

sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Società Cooperative.

SOCI

Art.4

Il numero dei Soci non può essere inferiore al minimo, né superiore al massimo stabiliti dalla legge.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano i requisiti previsti dall'art. 23 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio

	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella
	della cooperativa ,svolgendo un'attività effettivamente con-
	corrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.
	E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente
	ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali
	esplicando un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo speci-
	fica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener
	conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rap-
	porto.
	Possono essere ammessi come soci - lavoratori elementi tecnici
	e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento
	dell'ente.
	Possono essere soci della cooperativa i volontari che, in pos-
	sesso dei requisiti professionali, prestino la loro attività
	gratuitamente, naturalmente nei limiti e con le modalità pre-
	viste in materia dalla legge.
	In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono
	essere soci, nei limiti stabiliti dalla legge, i soci sovven-
	tori di cui alla Legge n. 59/1992 e le persone giuridiche i

cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

PROCEDURA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI

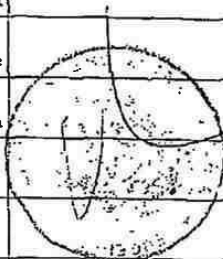
Art.5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a)- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadina, residenza e codice fiscale;
- b)- l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c)- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:

- a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta dall'organo sociale competente;
- b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.



Handwritten signature

	I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regola-	
	menti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali nonché, se soci - lavoratori a mettere a disposi-	
	zione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto in-	
	staurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Art.6	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrati-	
	vo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro so-	
	ci.	
	L'Organo Amministrativo deve , entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del-	
	l'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	

quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

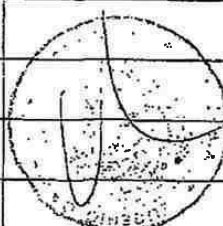
L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui al successivo art. 8.



Handwritten signature

Art.7

I soci-lavoratori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

REGOLAMENTI

Art.8

I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo sei della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso

di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.

La Società adotta inoltre, eventualmente, i regolamenti, previsti dagli articoli 3 e 10 del presente statuto.

I regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 9

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

CATEGORIA SPECIALE PER NUOVI SOCI COOPERATORI

L'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

	a) - alla loro formazione professionale;
	b) - al loro inserimento nell'impresa.
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.
	Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo, della cooperativa.
	Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto stabilito da apposito regolamento, stabilisce:
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può superare il termine di cinque anni;
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.
	Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la

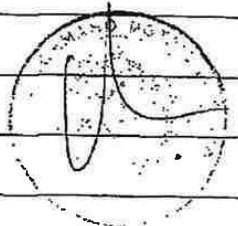
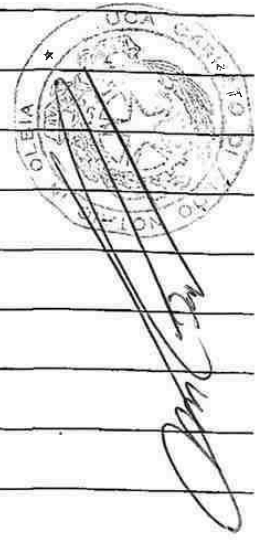
quota sociale minima stabilita dallo statuto , ha il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto ,non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori , a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Am-



[Handwritten signature]

ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
previste dal presente statuto.	
RECESSO E DECADENZA	
Art. 11	
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
cio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
mento degli scopi sociali;	
c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra	
natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
Il recesso non può essere parziale.	
La comunicazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
mandata alla società.	
Spetta all'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla	
comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i motivi	
che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il	
recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della	
Società.	
Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, en-	
tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secondo quanto	
previsto dall'articolo 35 del presente statuto.	

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'Organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio:

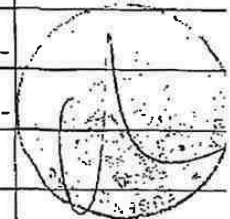
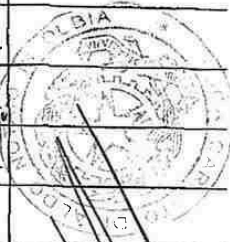
- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

ESCLUSIONE

Art.12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente



Handwritten signature

	la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando nominato. Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, la deliberazione è assunta dall'Assemblea dei Soci.	

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 35 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI

Art.13

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

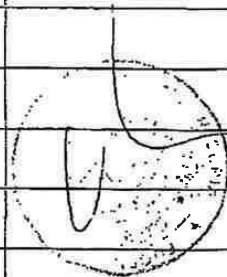
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono i responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente



[Handwritten signature]

	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della società e non sia stato de-	
	stinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinques del codice civile.	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-	
	zione del bilancio.	
	Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi de-	
	gli articoli 2545-quinques e 2545-sexies, la liquidazione ,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro il termine massimo di 5 anni.	
	In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di	
	cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i li-	
	miti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il di-	
	vieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.	
	: Art. 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accerta-	
	mento di tali requisiti è effettuata con deliberazione dell'Or-	
	gano Amministrativo.	
	Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma prece-	

dente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.

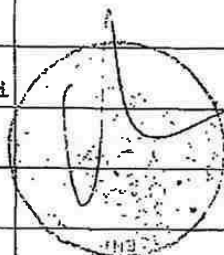
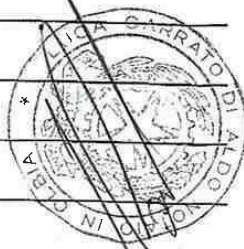
STRUMENTI FINANZIARI

Art.16

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111.-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.



La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
collocamento dei titoli.	
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codi-	
ce civile, in quanto compatibili con le successive disposizio-	
ni del presente statuto.	
PATRIMONIO SOCIALE	
Art.17	
Il patrimonio della Società é costituito:	
a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:	
1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-	
ti da quote, ciascuna del valore di € 25,00 (venticinque/00	
Euro);	
2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
al precedente articolo 16;	
b) dalla riserva legale , formata con gli utili di cui al	
successivo articolo 22 e con le quote sociali eventualmente	
non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
Soci defunti a norma del presente statuto;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai	
soci ai sensi del presente statuto;	
d) dalla riserva straordinaria;	

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea
e/o previsto per legge;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con
il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle
quote sociali sottoscritte.

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA SOCIALE

Art. 18

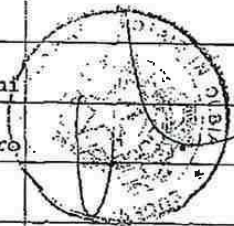
Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con
effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dal-
l'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne
comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-
data.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasfe-
rire la propria partecipazione e la cooperativa ha l'obbligo
di iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che
lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto per
l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
re motivato.

Contro il diniego il socio può proporre, entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione, opposizione all'Arbitro
di cui all'articolo 35 del presente statuto.



[Handwritten signature]

B
C
N

Art.19

Le quote sociali dei Soci ed il relativo sovrapprezzo potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa.; in quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2420 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato,

documentano nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

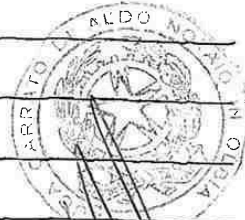
L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

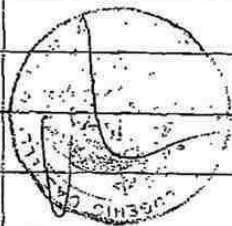
RISTORNI

Art. 21

L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in gior-



BIA
OK
L



L. W.

nate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro pre-
stato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente
svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.
I ristorni posso essere erogati in denaro o distribuiti me-
diante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali
sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dal-
l'art. 2525 del codice civile.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 22

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-
ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-
viste dal precedente articolo 21 e successivamente sulla di-
stribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-
vista dalla legge;

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità
previste dalla legge;

c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
mente sottoscritto e versato, quale dividendo, nella misura
che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non superiore al-
l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di
due punti e mezzo quando la cooperativa conservi i requisiti
di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli
2512 e 2513 del codice civile ;

d) ad eventuale riserva straordinaria;

e) a fini mutualistici.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando
le destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli
utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

ORGANI SOCIALI

Art.23

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, quando nominato;

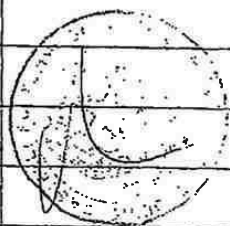
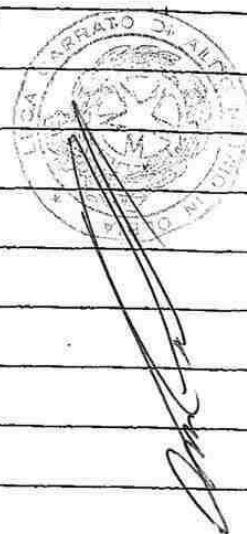
a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo vigente ai
sensi del successivo articolo 28 con lettera raccomandata o
con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ri-
cevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare,
l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data e ora della
prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno
24 ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio almeno otto
giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro
dei soci.

In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa va-
lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati
tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e

BIA
06
20



[Handwritten signature]



	sindaci, se nominati, siano presenti o o informati della ri-	
	unione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua compe-	
	tenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomen-	
	ti proposti con richiesta scritta da uno o più amministratori	
	o da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale.	
	In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza	
	ritardo e comunque entro 20 giorni dalla richiesta.	
	In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal	
	presente statuto, la ripartizione dei ristorni e la distribu-	
	zione degli utili di esercizio;	
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo , del Collegio Sinda-	
	cale, quando imposto dalla norma, del suo Presidente e del Re-	
	visore;	
	c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti	
	l'Organo Amministrativo;	
	;	
	d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;	
	e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statu-	
	to;	
	f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	

i) deliberare lo scioglimento della società e, conseguentemente, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di cui alle lettere f), h) ed i), sono assunte alla presenza di un notaio.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o chi ne ha la potestà lo riterrà utile alla gestione sociale.

Art. 25

L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

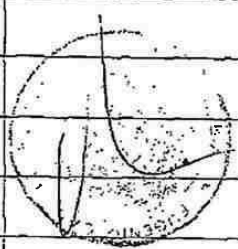
Art. 26

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e non siano in mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte.

BIA
OK
20



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il	
	valore delle quote possedute.	
	I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-	
	nalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare soltanto da altri Soci mediante delega scritta e la docu-	
	mentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo	
	2478, primo comma, numero 2.	
	Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro Socio.	
	Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rap-	
	presentante dell'Associazione di rappresentanza e tutela del	
	movimento cooperativo cui la società aderisce.	
	Art.27	
	L'Assemblea è presieduta, secondo l'organo Amministrativo vi-	
	gente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua	
	assenza dal Vice-Presidente, o dall'Amministratore Unico; in	
	loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità	
	della sua costituzione, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i	
	risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti	
	deve essere dato conto nel verbale.	

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

b) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.28

L'Amministrazione della società è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali, ad un Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore Unico.

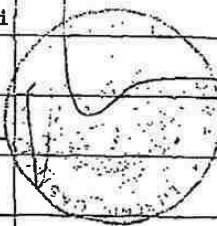
I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci cooperatori.



[Handwritten signature]

31 di 38

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effettivamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

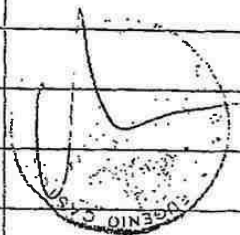
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 31

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

BIA
O
K



Luigi

[Handwritten signature]

	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le opera-
	zioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta ec-
	cezione di quelli che, per legge o per disposizione del pre-
	sente statuto, sono demandati all' esclusiva competenza del-
	l'Assemblea.
	Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'ade-
	sione della cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organi-
	smi associativi, federativi o consortili la cui azione possa
	tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché con-
	cedere, postergare o cancellare ipoteche.
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incari-
	chi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, dele-
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-
	miti e le modalità di esercizio della delega.
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie
	indicate dall'articolo 2475, quinto comma del codice civile,
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti
	mutualistici con i soci.
	Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in
	forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mu-
	tualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'ac-
	quisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assun-
	zione di una partecipazione in altra società.
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua col-

legalità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 32

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, secondo i casi previsti dall'art. 28, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

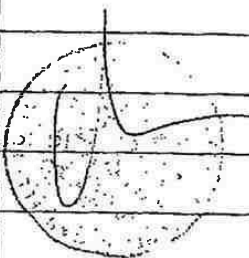
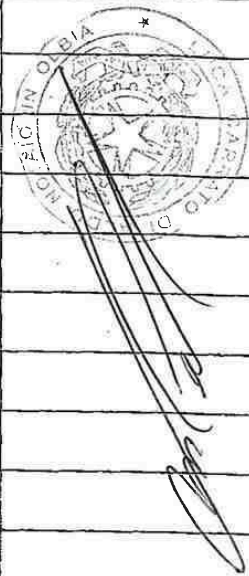
Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo e, nel caso l'Organo Amministrativo sia rappresentato da un Amministratore Unico, in assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro socio designato dall'Assemblea.

c) COLLEGIO SINDACALE

Art. 33

Il Collegio Sindacale, nominato quando si verificano i pre-



JB7
0
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[Handwritten signature]

supposti di legge di cui all'articolo 2543 , primo comma del codice civile, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono sempre rieleggibili.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci valevole per tutta la durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in materia di Collegio Sindacale le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle società per azioni.

:
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.34

Tutte le controversie che, in dipendenza del presente statuto, dei regolamenti approvati dall'Assemblea, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, e più in generale derivanti dal rapporto sociale, dovessero insorgere tra soci, e tra soci e la società, saranno deferite al giudizio

decisorio di un Arbitro , nominato da un terzo estraneo alla
società, scelto di comune accordo tra tutte le parti in causa,
ovvero, in caso di mancanza di accordo, da un terzo, estraneo
alla società, scelto dal presidente del Tribunale di TEMPIO
PAUSANIA, adito dalla parte più diligente.

Il terzo dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro , a pena di
decadenza dall'incarico, entro il termine di trenta giorni de-
correnti dalla scelta di cui sopra, comunicata al terzo stesso
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina del-
l'Arbitro avverrà a cura del presidente del tribunale di TEM-
PIO PAUSANIA, adito dalla parte più diligente.

Entrano nella presente clausola compromissoria anche le con-
troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci,
ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clau-
sola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del
relativo incarico.

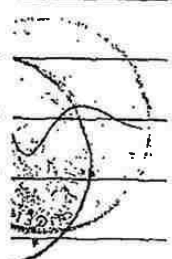
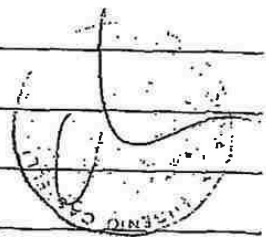
La parte che ricorre all'Arbitro dovrà precisare l'oggetto
della controversia.

L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperati-

va. L'Arbitro , in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto
determinando altresì la ripartizione dei costi dell'arbi-
trato tra le parti in causa.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si appli-

Mo a. OLBIA
12.0.
Mod. 1



[Handwritten signature]

	cano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003	
	n. 5.	
	CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Art. 35	
	La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512	
	e seguenti del codice civile.	
	Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a	
	mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del	
	codice civile, ad essa è fatto divieto:	
	a. di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c. di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	;	
	E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
	mento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matu-	
	rati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Qualora la cooperativa assuma le caratteristiche di cooperati-	
	va a mutualità non prevalente, potranno essere assegnate ai	

soci le riserve divisibili alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 2545-quinques del codice civile.

La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

SCIoglIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Art.36

In qualunque caso di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2545-duodecies del codice civile, L'Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

